

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 18

Sintesi: L'art. 37 del t.u. 131/1986, con l'aggiunta riportata al 1 comma rispetto alle disposizioni dell'art. 35 del d.p.r. 634/1972, chiarisce che sono da assoggettare a registrazione non solo le sentenze del giudice civile, ma anche quella del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro. Inoltre, ampliando la portata della precedente normativa, equipara agli atti giudiziari anche gli atti di conciliazione giudiziale nonché quelli di transazione stragiudiziale, ma in tal caso solo se ne è parte l'amministrazione dello stato. Infine, il 2 comma stabilisce che, nel caso in cui gli organi che hanno emesso sentenze nei vari gradi di giudizio abbiano sede in diverse circoscrizioni, il contribuente potrà chiedere il rimborso dell'imposta di registro eventualmente spettante soltanto all'ufficio che ha riscosso l'imposta medesima. L'istanza andrà prodotta nei termini di decadenza di cui all'art. 77 del t.u., corredata dalla relativa documentazione.

Testo:

L'articolo 37, che ora si compone di due commi, riporta al primo comma le disposizioni dell'articolo 35 del D.P.R. n. 634 del 1972 con la specificazione, al primo rigo, che "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili etc...." sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successive sentenze passate in giudicato.

Con l'aggiunta apportata, si è inteso chiarire che sono da assoggettare a registrazione, non soltanto le sentenze del giudice civile, ma anche quelle del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro.

L'ultima parte del comma in esame ha ampliato la portata della norma precedente equiparando agli atti giudiziari anche gli atti di conciliazione giudiziale nonché quelli di transazione stragiudiziale, ma in tal caso solo se ne è parte l'amministrazione dello Stato.

Tali atti, pertanto, concorrono a determinare l'imposta definitivamente dovuta sulle sentenze cui si riferiscono e, quindi, possono dar luogo a conguagli o a rimborsi con riferimento alla tassazione in precedenza operata sulle sentenze medesime.

Con il secondo comma è stata colmata una lacuna legislativa in quanto non era previsto nel D.P.R. n. 634 del 1972 quale ufficio fosse competente ad operare il rimborso spettante al contribuente nel caso in cui, come di regola accade, gli organi che hanno emesso sentenze nei vari gradi di giudizio abbiano sede in diverse circoscrizioni. La norma ha stabilito, pertanto, che il contribuente potrà chiedere il rimborso dell'imposta soltanto all'ufficio che ha riscosso l'imposta medesima.

Attesa la diversità degli organi dell'autorità giudiziaria che potrebbero aver emesso la sentenza che dà diritto al rimborso (ad esempio: Corte d'Appello, Cassazione, etc.), è stato precisato che il contribuente il quale intenda avvalersi del rimborso dovrà produrre al competente ufficio istanza di rimborso, nei termini di decadenza previsti dall'articolo 77 del testo unico, corredata dalla relativa documentazione.